

Sui limiti al diritto di accesso civico generalizzato: orientamenti giurisprudenziali

Il diritto di accesso civico, disciplinato dall'art. 5 del decreto trasparenza, si distingue in semplice e generalizzato.

Il primo consente a chiunque - senza indicare motivazioni e a prescindere dalla titolarità di una situazione giuridica qualificata - il diritto di richiedere ad una pubblica amministrazione documenti, informazioni e dati nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione prevista dalla legge.

Il secondo consente a chiunque - senza indicare motivazioni e a prescindere dalla titolarità di una situazione giuridica qualificata - il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del D.Lgs.33/2013.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 5-bis, l'accesso civico generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un **pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici menzionati dalla norma** (a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; b) la sicurezza nazionale; c) la difesa e le questioni militari; d) le relazioni internazionali; e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; g) il regolare svolgimento di attività ispettive), ovvero un **pregiudizio concreto alla tutela di certi interessi privati** (a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; b) la libertà e la segretezza della corrispondenza; c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali).

Il diritto di accesso civico generalizzato è escluso, altresì, nei casi di **segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.**

A questo proposito, rileva il **TAR Lombardia, sez. I, 12 marzo 2018, n. 303**, che ha ritenuto illegittimo il provvedimento di diniego alla richiesta di accesso a documenti relativi a una procedura di selezione pubblica, giustificato dalla presenza di dati personali sensibili (e, in particolare, riguardanti informazioni di carattere psicoattitudinale). Il TAR ha precisato che nella nozione di dati psicoattitudinali rientrano soltanto le informazioni acquisite nei concorsi pubblici attraverso indagini eseguite da figure specialistiche, che intrattengono colloqui clinici e somministrano test scientifici validati (restano escluse, quindi, invece, le tipologie di selezione basate su questionari motivazionali o sullo svolgimento di colloqui collettivi o individuali condotti da soggetti non qualificati). I giudici hanno poi specificato che la documentazione prodotta ai fini della partecipazione a una gara di appalto *“esce dalla sfera esclusiva del titolare partecipante per formare oggetto di valutazione comparativa, essendo inserita in un procedimento caratterizzato dai principi di concorsualità e trasparenza”*.

In questo stesso solco rientra il **TAR Lazio, sez II, 28 luglio 2017, n. 9043**, che ha ritenuto ingiustificato il diniego opposto da un Comune alla richiesta del ricorrente di accedere ad alcuni atti emessi dalla stessa amministrazione. Secondo il Collegio, l'istanza non poneva problemi relativi alla protezione di dati personali, dal momento che l'amministrazione avrebbe potuto oscurare parzialmente i dati o differire l'accesso in modo da proteggere gli interessi tutelati dalle eccezioni previste dalla normativa.



Si consideri, poi, **TAR Liguria, sez. I, 13 novembre 2017, n. 826**, secondo cui il richiamo all'art. 5-*bis*, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 33/2013 (gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali), secondo il giudice, se, per un verso, può costituire un limite all'ostensione degli atti, a patto che le ragioni ostative siano motivate, per altro verso, *“deve tenere conto della circostanza per cui quando la riservatezza ovvero il segreto commerciale invocati riguardano un'attività d'impresa che si svolge utilizzando dei beni pubblici, l'amministrazione deve effettuare un'adeguata ponderazione tra la protezione del diritto alla discrezione e del segreto commerciale o tecnologico e il rilievo che l'utilizzo privato di un bene pubblico ha per l'attività imprenditoriale insediata su di esso”*.

Rilevante, inoltre, anche il **TAR Campania, sez. III, 13 dicembre 2017, n. 5901**, che, a proposito del limite previsto all'art. 5-*bis*, comma 2, let. a) (la protezione dei dati personali), ha ritenuto illegittimo il diniego all'accesso degli atti contenenti le presenze al lavoro in un determinato periodo di tempo di un dipendente di una società sottoposta a controllo pubblico. Ad avviso del TAR, l'ente avrebbe dovuto ponderare la tutela dei dati personali del controinteressato con l'interesse pubblico alla *disclosure* generalizzata. Nel caso di specie, l'amministrazione, secondo il Collegio, nel fornire i dati sulle presenze, avrebbe potuto omettere tutte le informazioni connesse, correlate alle informazioni sensibili del controinteressato, quali per esempio l'astensione dal lavoro per malattia.

Infine, il **TAR Lazio, sez. III-*bis*, 24 novembre 2017, n. 11628**, ha dichiarato non giustificata la richiesta di accesso civico generalizzato finalizzata a prendere visione ed estrarre copia di un video, nella sua versione integrale, di una riunione tenuta dal Collegio dei Direttori di un ente di ricerca vigilato: secondo il Collegio, posto che non sussistevano le ragioni per giustificare l'accessibilità alla ripresa della pausa pranzo, l'accoglimento della richiesta di accesso avrebbe comportato, così, un'ingiustificata lesione della riservatezza.